

Legge regionale 09 luglio 1990 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

Art. 37

Impianti idroelettrici(programma 1.6.2.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai soggetti previsti dall' articolo 49 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, per una spesa di lire 880 milioni per l' anno 1990.

2. Il predetto onere di lire 880 milioni fa carico al capitolo 7205 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 880 milioni per l' anno 1990.